



I RIFERIMENTI NORMATIVI

D.Lgs. n. 198/2006

L. n. 162/2021

Comunicazione biennale sulle pari opportunità

Con la presente si vuole fare promemoria dell'obbligo del datore di lavoro della redazione del rapporto biennale sulle pari opportunità (D.lgs. 198/2006).

Il 18 novembre 2021 è stata pubblicata la Legge n. 162 del 5 novembre 2021 che ha apportato modifiche al D.lgs. 198/2006 al fine di realizzare una più incisiva parità di genere all'interno delle aziende.

Il rapporto a cadenza fissa biennale è riferito alla situazione del personale maschile e femminile da cui risultino utili elementi in ordine all'attività lavorativa dei due sessi nei vari settori economici, con riguardo alle diverse fasi professionali.

Il rapporto dovrà rappresentare:

- La situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni presenti in azienda;
- Lo status della formazione e della promozione professionale;
- La distribuzione dei livelli retributivi, i passaggi di categoria o di qualifica;
- La fotografia dei fenomeni di mobilità, dell'intervento della CIG, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione corrisposta.

1

Ambito di applicazione

La Legge n. 162 del 5 novembre 2021 ha esteso l'obbligo di redazione del rapporto biennale ai datori di lavoro con oltre 50 dipendenti (non più 100 come in passato).

Le imprese, pubbliche e private, che, invece, occupano fino a 50 dipendenti possono, su base volontaria, redigere il rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile.

Laddove le suddette aziende siano in possesso dei requisiti prescritti per legge possono acquisire la certificazione di parità di genere che consente di accedere:

- Per il 2022 ad un esonero del versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro in misura non superiore all'1% e nel limite massimo di € 50.000,00 annui;
- Al riconoscimento di un punteggio premiale per la valutazione, da parte di autorità titolari di fondi europei nazionali e regionali, di proposte progettuali ai fini della concessione di aiuti di Stato a cofinanziamento degli investimenti sostenuti.

RIPRODUZIONE VIETATA



Obbligo di comunicazione del datore di lavoro

La comunicazione da parte del datore di lavoro deve essere effettuata esclusivamente in via telematica accedendo sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali <https://www.lavoro.gov.it/Pagine/default.aspx> tramite SPID oppure carta d'identità elettronica.

Il Ministero del Lavoro ha stabilito che il termine ultimo per effettuare le comunicazioni in materia di pari opportunità, è da effettuarsi entro il 30 aprile dell'anno successivo alla scadenza di ciascun biennio. Per il biennio 2020/2021 la scadenza è posticipata al 2 maggio 2022 (l'applicativo ad oggi non è ancora disponibile).

Sempre entro il suddetto termine il datore di lavoro deve trasmettere telematicamente (via pec o mail) alle RSA una copia del rapporto inviato unitamente alla ricevuta.

In caso di mancata trasmissione del rapporto entro il termine verrà segnalato dall'ispettorato del lavoro che invita l'azienda a provvedere entro 60 giorni, in caso di inottemperanza si applica la sanzione amministrativa da € 515,00 a € 2.580,00. Qualora l'inottemperanza si protragga per 12 mesi viene disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi goduti dall'azienda.

Nel caso di rapporto mendace o incompleto si applica una sanzione amministrativa pecuniari da € 1.000,00 a € 5.000,00.

Operatività

2

Le aziende soggette all'obbligo e le aziende volontarie che volessero avvalersi del nostro studio per l'invio della comunicazione relativa al rapporto biennale sulle pari opportunità devono comunicarcelo quanto prima possibile.

Rimanendo a disposizione per ulteriori necessità porgiamo distinti saluti.

Il Settore Lavoro & Previdenza di Studio Negri e Associati